

Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 (Fascicolo «Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL») - 14° aggiornamento del 30 giugno 2015 ⁽¹⁾

1. Premessa

A seguito della riforma del Titolo V (Soggetti operanti nel settore finanziario) del Testo Unico Bancario (di seguito, TUB), contenuta nel decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010 (di seguito, decreto), l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico sotto qualsiasi forma potrà essere svolta soltanto da soggetti iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del TUB (di seguito, Albo unico) e vigilati dalla Banca d'Italia.

Il decreto ha, fra l'altro, modificato l'articolo 112 del TUB, prevedendo per le agenzie di prestito su pegno, di cui all'articolo 115 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'iscrizione all'Albo unico e la sottoposizione alle disposizioni dell'articolo 106 del TUB.

Inoltre, al fine di garantire una gestione ordinata del passaggio degli intermediari finanziari dagli elenchi abrogati (previsti dal TUB ante riforma: Elenco generale ex articolo 106 ed Elenco speciale ex articolo 107) all'Albo unico, il decreto ha previsto una disciplina transitoria per i soggetti iscritti negli elenchi abrogati, nelle more della loro iscrizione all'Albo unico oppure dell'adozione di una delibera di liquidazione o di modifica dell'oggetto sociale che elimini il riferimento ad attività riservate ai sensi di legge cui segue la cancellazione dagli elenchi ⁽²⁾.

Alla luce di tutto quanto precede, con il presente aggiornamento:

- viene rivisto l'ambito di applicazione della Circolare (cfr. par. 2);
- si introducono la nuova sottosezione II.14 "Altre informazioni – Operazioni di prestito su pegno" e altre evidenze informative sui prestiti su pegno, nonché, con l'occasione, ulteriori informazioni sull'operatività dei confidi e sulle operazioni di *money transfer* svolte all'estero (cfr. par. 3);
- si apportano modifiche alla Sezione IV relativa alle segnalazioni di vigilanza prudenziali coerenti con quelle già operate per le circolari segnaletiche degli intermediari bancari;
- per gli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco generale o nell'Elenco speciale e per gli istituti di pagamento (IP) e gli istituti di moneta elettronica (Imel) si definiscono le modalità per il passaggio dal vecchio al nuovo regime delle segnalazioni statistiche e prudenziali (cfr. par. 4).

2. Aggiornamento dell'ambito di applicazione della Circolare

Gli intermediari finanziari iscritti all'Albo unico (incluse le agenzie di prestito su pegno) sono tenuti a produrre le segnalazioni di vigilanza di cui alla presente Circolare.

In particolare, dette agenzie trasmettono le seguenti informazioni:

- 1) Sezione I "Dati Patrimoniali", con frequenza trimestrale. Tali informazioni vanno trasmesse entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento della segnalazione ⁽³⁾;
- 2) Sezione II "Altre informazioni":

(1) Il testo integrale della Circolare è disponibile sul sito web della Banca d'Italia nella pagina:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c217/index.html>

(2) Cfr. Circolare n. 288 "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari", "Nota esplicativa del regime transitorio per il passaggio all'Albo unico da parte dei soggetti operanti nel settore finanziario", pubblicata sul sito web della Banca d'Italia nella pagina: <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c288/index.html>.

(3) Ad esempio, i dati riferiti al 31 marzo dell'anno T vanno trasmessi entro il successivo 25 aprile.

- a. sottosezione 13 “Perdite storicamente registrate sulle posizioni in default”, con frequenza annuale. Tali informazioni vanno trasmesse entro il 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento ⁽⁴⁾;
 - b. sottosezione 14 “Operazioni di prestito su pegno” (cfr. par. 3), con frequenza semestrale. Tali informazioni vanno trasmesse entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento della segnalazione ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾;
- 3) Sezione III “Dati di conto economico”, con frequenza semestrale. Le informazioni riferite al 30 giugno vanno trasmesse entro il 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento della segnalazione ⁽⁷⁾, mentre quelle riferite al 31 dicembre vanno trasmesse entro il 5 del quarto mese successivo a quello di riferimento della segnalazione ⁽⁸⁾;
- 4) Sezione IV “Patrimonio di vigilanza e coefficienti prudenziali” da trasmettere secondo le modalità e i termini previsti dalla Circolare n. 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”;
- 5) Sezione V “Dati di fine esercizio”, con frequenza annuale. Tali informazioni vanno trasmesse entro il 5 del quarto mese successivo a quello di riferimento della segnalazione ⁽⁹⁾.

3. Operazioni di prestito su pegno e altre modifiche

Nell’ambito della Sezione II “Altre informazioni” si introduce la nuova sottosezione 14 “Operazioni di prestito su pegno”, composta dalle seguenti evidenze segnaletiche:

- voce 52652 “Prestiti su pegno: esposizione lorda”;
- voce 52654 “Prestiti su pegno: ammontare delle rettifiche di valore effettuate”;
- voce 52658 “Variazioni delle operazioni di prestito su pegno”.

Sono altresì introdotte informazioni di stato patrimoniale e conto economico sul prestito su pegno nelle voci 52014 “Crediti verso clientela”, 52452 “Rettifiche di valore per deterioramento su crediti”, 52482 “Interessi attivi”, 52496 “Riprese di valore su crediti” e 52814 “Crediti verso clientela”.

Con l’occasione infine:

- a) sono introdotte, per finalità di vigilanza, ulteriori informazioni sull’operatività dei confidi ⁽¹⁰⁾ e sulle operazioni di *money transfer* svolte all’estero ⁽¹¹⁾;
- b) vengono abrogate le evidenze segnaletiche relative al *merchant banking*;
- c) viene rivisto l’impianto della Sezione IV, ora denominata “Patrimonio di vigilanza e coefficienti prudenziali”, prevedendo esclusivamente un rinvio alle istruzioni di compilazione e agli schemi segnaletici, rispettivamente, della Circolare n. 286 e della

(4) Ad esempio, i dati riferiti al 31 dicembre dell’anno T vanno trasmessi entro il 25 marzo dell’anno T+1.

(5) Ad esempio, i dati riferiti al 31 dicembre dell’anno T vanno trasmessi entro il 25 gennaio dell’anno T+1.

(6) Fa eccezione la voce 52654 “Prestiti su pegno: ammontare delle rettifiche di valore effettuate” che va trasmessa con frequenza semestrale con riferimento alle date contabili 30 giugno e 31 dicembre e con termini di invio posticipati (entro, rispettivamente, il 25 settembre e il 5 aprile successivi).

(7) Ad esempio, i dati riferiti al 30 giugno dell’anno T vanno trasmessi entro il successivo 25 settembre.

(8) Ad esempio, i dati riferiti al 31 dicembre dell’anno T vanno trasmessi entro il 5 aprile dell’anno T+1.

(9) Ad esempio, i dati riferiti al 31 dicembre dell’anno T vanno trasmessi entro il 5 aprile dell’anno T+1.

(10) Cfr. voci 52279 “Garanzie rilasciate dai confidi: importo delle attività garantite”, 52281 “Gestione di fondi pubblici da parte dei confidi” e 52283 “Attività residuale dei confidi: finanziamenti”.

(11) Cfr. voce 58560 “Operazioni di *Money Transfer*”, sottovoci 26, 30, 34 e 38.

Circolare n. 154 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”⁽¹²⁾;

- d) la Sezione IV “Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali” in vigore prima del presente aggiornamento viene ridenominata, con contenuto immutato, «Sezione IV T “Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali – segnalazione transitoria”». Tale Sezione va utilizzata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Elenco speciale, dagli IP e dagli Imel per effettuare le segnalazioni prudenziali nel periodo transitorio.

4. Decorrenza giuridica

Segnalazioni statistiche (Sezioni I, II, III e V della Circolare)

Prima del pieno avvio del nuovo regime normativo previsto dal decreto, al fine di consentire una disciplinata gestione delle segnalazioni statistiche:

- a) gli intermediari attualmente iscritti nell’Elenco speciale che a regime saranno iscritti all’Albo unico continueranno a produrre le segnalazioni statistiche della presente Circolare;
- b) gli intermediari attualmente iscritti nell’Elenco generale (incluse le agenzie di prestito su pegno) che a regime saranno iscritti all’Albo unico:
- i. continueranno a produrre le segnalazioni della Circolare n. 273 “Segnalazioni degli intermediari finanziari iscritti nell’«Elenco generale» di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario”⁽¹³⁾ fino alla fine del semestre precedente quello in cui avrà avuto luogo l’iscrizione all’Albo unico;
 - ii. cominceranno a trasmettere le segnalazioni statistiche della presente Circolare a partire dal trimestre d’iscrizione all’Albo unico⁽¹⁴⁾, ad eccezione della Sezione II “Altre informazioni” – Sottosezione 13 “Perdite storicamente registrate sulle posizioni in default” che andrà prodotta a partire dalle segnalazioni riferite al 31 dicembre 2017.
- c) gli intermediari attualmente iscritti nell’Elenco speciale che a regime non saranno iscritti all’Albo unico continueranno a inviare le segnalazioni statistiche della presente Circolare fino alla data della loro cancellazione dall’Elenco⁽¹⁵⁾;
- d) gli intermediari attualmente iscritti nell’Elenco generale, incluse le agenzie di prestito su pegno, che a regime non saranno iscritti all’Albo unico continueranno a inviare le segnalazioni della Circolare n. 273 fino alla data della loro cancellazione dall’Elenco⁽¹⁶⁾;

(12) I testi integrali delle Circolari richiamate sono pubblicati sul sito web della Banca d’Italia e reperibili, rispettivamente, agli indirizzi <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c286/index.html> e <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c154/index.html>.

(13) Il testo integrale della Circolare richiamata è pubblicato sul sito web della Banca d’Italia e reperibile all’indirizzo <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c273/index.html>

(14) Ad esempio, si ipotizzi che l’intermediario finanziario A sia iscritto all’Albo unico il 15 aprile dell’anno T; tale intermediario continua a produrre le segnalazioni di cui alla Circolare n. 273 sino alla data di riferimento del 31 dicembre dell’anno T-1 e comincia a trasmettere le segnalazioni di cui alla presente Circolare a partire da quelle riferite al 30 giugno dell’anno T.

(15) Ad esempio, si ipotizzi che l’intermediario finanziario B l’11 ottobre 2015 sia cancellato dall’Elenco speciale; tale intermediario non è tenuto a produrre le segnalazioni di cui alla presente Circolare riferite al 30 settembre 2015 perché da trasmettere entro una data successiva a quella della sua cancellazione.

(16) Ad esempio, si ipotizzi che l’intermediario finanziario C l’11 gennaio 2016 sia cancellato dall’Elenco generale; tale intermediario non è tenuto a produrre le segnalazioni di cui alla Circolare n. 273 riferite al 31 dicembre 2015 perché da trasmettere entro una data successiva a quella della sua cancellazione.

- e) gli intermediari di nuova costituzione che saranno iscritti all'Albo unico cominceranno a inviare le segnalazioni statistiche della presente Circolare a partire dal trimestre in cui avrà inizio la loro operatività ⁽¹⁷⁾.

Si fa, infine, presente che: i) l'abrogazione delle segnalazioni relative al *merchant banking* è immediatamente applicabile; ii) le nuove evidenze informative sulle operazioni di prestito su pegno, sull'attività dei confidi e sulle operazioni di *money transfer* decorrono dalle segnalazioni riferite al 31 marzo 2016.

Segnalazioni prudenziali (Sezioni IV e IV T della Circolare)

Gli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale che a regime saranno iscritti all'Albo unico effettuano le segnalazioni prudenziali secondo quanto previsto nella Sezione IV T "Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali – segnalazione transitoria" fino a quelle relative all'ultima data di riferimento precedente la loro iscrizione all'Albo unico; successivamente, essi rispettano le previsioni della Sezione IV "Patrimonio di vigilanza e coefficienti prudenziali" ⁽¹⁸⁾.

Gli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale che a regime non saranno iscritti all'Albo unico effettuano le segnalazioni prudenziali secondo quanto previsto nella Sezione IV T "Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali – segnalazione transitoria" fino alla data della loro cancellazione dall'Elenco ⁽¹⁹⁾.

Gli istituti di pagamento e gli Imel continuano a effettuare le segnalazioni prudenziali secondo quanto previsto nella Sezione IV T "Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali – segnalazione transitoria" fino a quelle aventi data di riferimento 30 settembre 2015 (da inviare entro il successivo 25 ottobre); per le segnalazioni successive, essi rispettano le previsioni della Sezione IV "Patrimonio di vigilanza e coefficienti prudenziali".

(17) Cfr. Avvertenze generali, paragrafo "Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni".

(18) Ad esempio, si ipotizzi che l'intermediario finanziario D sia iscritto all'Albo unico il 15 aprile dell'anno T; tale intermediario effettua le segnalazioni di cui alla Sezione IV T sino alla data di riferimento del 31 marzo dell'anno T e comincia a trasmettere le segnalazioni di cui alla Sezione IV a partire da quelle riferite al 30 giugno dell'anno T.

(19) Ad esempio, si ipotizzi che l'intermediario finanziario E l'11 ottobre 2015 sia cancellato dall'Elenco speciale; tale intermediario non è tenuto a produrre le segnalazioni di cui alla Sezione IV T riferite al 30 settembre 2015 perché da trasmettere entro una data successiva a quella della sua cancellazione.